

Emendamento del 21 dicembre 2001

**all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980
sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi
o di colpire in modo indiscriminato**

RS 0.515.091.3; RU 2004 3953

Campo d'applicazione il 14 luglio 2009, complemento¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Belarus	27 marzo	2008	27 settembre	2008
Bosnia ed Erzegovina	17 marzo	2008 A	17 settembre	2008
Colombia	20 maggio	2009 A	20 novembre	2009
Costa Rica	3 giugno	2009	3 dicembre	2009
Ecuador	10 marzo	2009	10 settembre	2009
Georgia	8 giugno	2009 A	8 dicembre	2009
Giamaica	25 settembre	2008 A	25 marzo	2009
Guatemala	13 febbraio	2009 A	13 agosto	2009
Guinea-Bissau	6 agosto	2008 A	6 febbraio	2009
Islanda	22 agosto	2008	22 febbraio	2009
Paraguay	3 dicembre	2008 A	3 giugno	2009
Portogallo	22 febbraio	2008	22 agosto	2008
Stati Uniti d'America	21 gennaio	2009	21 luglio	2009
Tunisia	11 marzo	2009 A	11 settembre	2009
Uruguay	7 agosto	2007 A	7 febbraio	2008

¹ Completa quelli in RU 2004 3955, 2006 815, 2007 3753 e 2008 663.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

